

## IVA

---

# ***Prestazioni di servizi e fattura elettronica: nuovi chiarimenti dalle Entrate***

di Lucia Recchioni

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 8](#), pubblicata ieri, **21 gennaio**, l'Agenzia delle entrate è tornata a soffermare l'attenzione sul tema della **fattura che documenta più prestazioni rese nel mese**, fornendo interessanti **chiarimenti**.

Il caso oggetto della richiamata risposta all'istanza di interpello riguarda un contribuente svolgente **attività di autotrasporto di merci per conto terzi**, il quale documenta con una **fattura unica tutte le prestazioni** eseguite in ciascun mese nei confronti del medesimo cliente.

Tanto premesso, dunque, lo stesso si rivolge all'Agenzia delle entrate per chiedere:

1. **se la fattura può essere trasmessa** mediante Sistema di Interscambio **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#),
2. se il **mero richiamo**, in fattura, ad una **lista di trasporti effettuata**, non allegata alla stessa, possa essere idoneo a soddisfare i requisiti di cui [all'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), in forza del quale *"La fattura contiene le seguenti indicazioni: ... g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione"*. Più precisamente, il contribuente intende indicare in fattura la seguente dicitura: *"Vostro ordine n° ... - Riepilogo trasporti relativi al mese di ... come da vostra lista"*, **conservando**, in **formato cartaceo**, la **lista** precedentemente inviata al cliente,
3. se la **successiva fatturazione di eventuali servizi accessori** (come, ad esempio, gli indennizzi per carichi/scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico scarico, per sosta notturna, ovvero eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato), richieda l'obbligatoria valorizzazione dell'apposita sezione **1.10 "FatturaPrincipale"**, o se, invece, sia sufficiente che il **collegamento** tra la **prestazione di trasporto principale** e il **servizio accessorio** venga chiaramente illustrato nel **campo descrittivo della fattura** nell'ambito della consueta **sezione 2.2 "DatiBeniServizi"**, oltre che nella **lista mensile** trasmessa al cliente.

Con riferimento al **primo quesito**, l'Agenzia delle entrate richiama le **precedenti risposte alle istanze di interpello n. 389 del 24.09.2019** e **n. 528 del 16.12.2019**, con le quali è stata illustrata la **fondamentale distinzione** tra:

- **"fattura riepilogativa differita"**, intendendosi per tale la **documentazione cumulativa** di

prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente **"per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta"**, essendo intervenuto il pagamento;

- **"fattura che documenta più prestazioni rese nel mese"**, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) **coincide con l'emissione della fattura stessa**, che costituisce anche la **data da indicare nel relativo campo del file**. Detta fattura deve essere **trasmessa allo Sdi entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**, momento che **coincide con la data riportata sulla stessa fattura**.

Pur ricorrendo, nel caso di specie, la **seconda ipotesi**, e non potendosi qualificare la fattura come **"differita"** (con esclusione, dunque, della possibilità di trasmettere la fattura entro il **15 del mese successivo**), l'Agenzia delle entrate ritiene tuttavia di poter estendere, anche alla fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, gli **stessi oneri documentali** previsti, appunto, per la fattura differita.

Nella risposta all'istanza di interpello si chiarisce, quindi, che è **sufficiente**, sia nel caso di fattura differita, sia nel caso di **fattura che documenta più prestazioni di servizi**, **richiamare eventuali liste riepilogative**, ovvero ogni altra documentazione, comunque usata nella pratica commerciale, **che consenta l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione dei servizi** prestati.

La **lista** in oggetto **non deve necessariamente essere allegata al file xml** trasmesso allo Sdi, ma è comunque necessario garantirne la **conservazione**, anche in **modalità cartacea**.

Passando, infine, all'analisi del **terzo e ultimo quesito**, l'Agenzia delle entrate ritiene sussistente un **errore nella compilazione della fattura**, non essendo stata compilata l'apposita **sezione 2.1.10 "FatturaPrincipale"**, con valorizzazione della sola **sezione "DatiBeniServizi"**.

Come chiarito infatti dalla [circolare 198/E/1996](#), relativamente alle **prestazioni accessorie a quelle di autotrasporto per conto terzi**, *"viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l'indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento"*. L'istante non ha invece indicato gli *"... estremi delle fatture relative"* alle operazioni principali *"per il necessario collegamento"* e ciò richiede dunque l'**emissione di note di variazione ex articolo 26 D.P.R. 633/1972**, con successiva **riemissione** delle fatture corrette, con **distinzione delle prestazioni di trasporto** eseguite nel mese di riferimento della lista e i **servizi accessori** ai trasporti eseguiti nel mese precedente a quello di riferimento (con **richiamo**, in quest'ultimo caso, alla **fattura che documenta le prestazioni principali**).

Master di specializzazione

## ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)